

- in subordine, annullare o ridurre, sulla base dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda inflittale con tale decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C (2007) 512 def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), concernente un'intesa nel mercato dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, Germania, Lussemburgo e nei Paesi Bassi, quanto alla manipolazione delle gare d'appalto, alla spartizione dei mercati, alla determinazione dei prezzi, all'attribuzione di progetti e di contratti di vendita, d'installazione, di manutenzione e di ammodernamento delle apparecchiature e allo scambio di informazioni, per quanto la riguarda. In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale con la decisione impugnata.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione la condannerebbe infondatamente al pagamento congiunto e solidale dell'ammenda inflitta alla sua controllata, appartenente al cartello. Essa asserisce che la Commissione sarebbe incorsa in errore in merito alla natura ed alla portata della sua partecipazione nel capitale sociale della controllata, dal momento che la ricorrente sarebbe una società a carattere puramente finanziario, senza attività commerciale propria, e in quanto la sua partecipazione nella controllata sarebbe minoritaria e non andrebbe al di là di quanto necessario alla tutela dei suoi interessi finanziari. La ricorrente sostiene altresì che la Commissione non avrebbe motivato validamente il suo coinvolgimento nell'intesa in parola, diversamente dal ruolo personale del suo azionista, quale socio amministratore della controllata.

Ricorso presentato il 30 aprile 2007 — UMG Recordings/ UAMI — Osman (MOTOWN)

(Causa T-143/07)

(2007/C 140/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: UMG Recordings, Inc. (Santa Monica, Stati Uniti) (rappresentanti E. Armijo Chávarri, A. Castán Pérez-Gómez, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jimmy Osman (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- ammettere la sua memoria e i documenti ad essa allegati e considerare che il ricorso è stato proposto legittimamente e entro termini contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 febbraio 2007, procedimento R-523/2006-2, e, dopo le necessarie fasi processuali, emettere la sentenza rovesciando la detta decisione e condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio comunitario denominativo «MOTOWN» per prodotti e servizi delle classi 9, 25, 41 e 42 — domanda n. 206 243.

Titolare del marchio comunitario: UMG Recordings.

Parte che chiede la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Jimmy Osman.

Decisione della divisione di annullamento: domanda di dichiarazione di decadenza accolta per tutti i servizi rivendicati nella classe 42 e rigetto della stessa nella parte riguardante i servizi della classe 41.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 15, n. 1 e 50, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94.

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel valutare la prova fornita per dimostrare l'uso del marchio rispetto ai prodotti rivendicati nella classe 41.

In primo luogo, la ricorrente lamenta che la commissione di ricorso non ha considerato che il marchio controverso era stato oggetto di atti di utilizzo per i servizi in questione sia da parte del titolare registrato sia da terzi con il consenso del titolare.

In secondo luogo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha confuso i «servizi di discoteca» con «l'organizzazione di eventi musicali» non considerando che trattasi di categorie di servizi differenti.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, pur ammettendo che non abbia partecipato né direttamente né indirettamente a fornire «servizi di discoteca» e/o di «organizzazione di eventi musicali» si sarebbe dovuto riconoscere che essa ha fornito servizi specifici rientranti nelle menzionate categorie e che la prestazione di quei «sottoservizi» serviva per aggirare l'obbligo di usare il proprio marchio per cosiddette categorie generali di servizi (ossia, i servizi controversi)